

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 81/2013
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE		
NUMERO ATTO	COM(2013) 798		
NUMERO PROCEDURA	2013/0390 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	18/11/2013		
DATA DI TRASMISSIONE	18/11/2013		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	14/01/2014		
ASSEGNATO IL	28/11/2013		
COMM.NE DI MERITO	11 ^a	Parere motivato entro	07/1/2014
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 8 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	19/12/2013
OGGETTO	Inclusione dei marittimi nel campo di applicazione delle vigenti direttive UE in materia di diritto del lavoro.		
BASE GIURIDICA	<p>Art. 153, par. 2, del TFUE, ai sensi del quale il Parlamento europeo ed il Consiglio possono, secondo la procedura legislativa ordinaria, adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente e volte a migliorare le condizioni di impiego, la protezione dei lavoratori in caso di risoluzioni del contratto di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori e l'ambiente di lavoro per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. <i>"Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese"</i>.</p> <p>Tale base giuridica è stata individuata dai servizi della Commissione sulla base del contenuto e della funzione delle direttive che la proposta in oggetto si propone di emendare.</p>		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	La Commissione europea giustifica il rispetto del principio di sussidiarietà in termini di:		

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: la modifica delle vigenti direttive UE può avere luogo solo con un nuovo atto dell'Unione, pariordinato gerarchicamente e successivo cronologicamente;

valore aggiunto per l'Unione in quanto si assicurerebbero condizioni omogenee di concorrenza, quanto meno tra le navi battenti bandiera di uno Stato membro. La Commissione europea auspica altresì che la riscontrata mancanza di interesse per le carriere marittime tra i cittadini europei possa affievolirsi una volta che siano aumentate le garanzie di tale categoria di lavoratori¹.

In merito al principio di proporzionalità, il provvedimento è affermato congruo agli obiettivi che intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

1) Consultazioni

Per le proposte nel settore della politica sociale l'obbligo di consultare le parti sociali deriva dall'art. 154 del TFUE, ai sensi del quale: "*La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello dell'Unione (...). A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione*".

La relazione introduttiva al documento in esame (pagg. 4-6) riferisce delle azioni intraprese in ottemperanza a tale obbligo: ad una prima fase di consultazione si è dato avvio con il [COM\(2007\) 591](#)², mentre nel 2009 una seconda fase ha coinvolto precipuamente le parti sociali europee.

E' stato, inoltre, inviato un questionario particolareggiato agli Stati membri (non risulta che le autorità italiane abbiano inviato risposta). Una sintesi dei risultati di tali comunicazioni è riportata nell'Allegato III della versione inglese del documento che illustra la valutazione d'impatto del documento in esame ([SWD\(2013\) 462](#), pagg. 67-70).

2) Normativa proposta

Un gran numero di direttive in materia di diritto del lavoro, susseguitesi negli anni, hanno previsto la possibilità di escludere i marittimi dall'ambito di applicazione delle proprie norme. Tali deroghe hanno inciso su alcuni diritti riconosciuti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), spesso senza che quella scelta fosse basata su ragioni obiettive.

Rilevata la distorsione della concorrenza che ne deriva, in termini di tutela disomogenea dei lavoratori dell'Unione, la Commissione europea propone la modifica delle seguenti direttive:

1. [2009/38/CE](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione). L'art. 2 della proposta in esame sopprime l'art. 1, par. 7, ai sensi

¹ In questo senso l'iniziativa in esame rientra nella strategia della "crescita blu", di cui al documento [COM\(2012\) 494](#) (Comunicazione: "Crescita blu. Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo"), in cui è ribadito l'obiettivo di accrescere il numero e la qualità dei posti di lavoro nel settore marittimo.

² Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Riesame della regolamentazione sociale del settore marittimo finalizzato all'incremento e al miglioramento dell'occupazione nell'UE.

del quale: *"Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva non si applichi al personale navigante della marina mercantile"*;

2. [2008/94/CE](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, dal cui art. 1, par. 3 (*"Gli Stati membri possono, ove il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dall'ambito d'applicazione della presente direttiva: a) i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica; b) i pescatori retribuiti a percentuale"*), è espunto il riferimento ai pescatori (art. 1 del COM(2013) 798);
3. [2002/14/CE](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. L'art. 3 della proposta in titolo modifica l'art. 3, par. 3, della direttiva in vigore, stabilendo che eventuali deroghe nazionali applicabili agli equipaggi delle navi d'alto mare devono comunque garantire *"un livello equivalente di protezione del diritto all'informazione e alla consultazione e il suo effettivo esercizio da parte dei dipendenti interessati"*;
4. [2001/23/CE](#), del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (art. 5 del documento in esame):
 - a) il par. 3 del vigente art. 1 (*"La presente direttiva non si applica alle navi marittime"*) viene modificato in modo da ricomprendere nel campo d'azione della direttiva il trasferimento di navi marittime registrate o battenti bandiera di uno Stato membro, anche se non si trovino nell'ambito di applicazione territoriale del trattato;
 - b) nei casi di trasferimenti riguardanti esclusivamente navi o di imprese che gestiscano una sola nave è possibile - *"previa consultazione delle parti sociali"* - derogare dalle norme che riguardano il *"mantenimento dei diritti dei lavoratori"* (Capo II della direttiva, artt. 3-6), rimanendo sempre applicabili invece quelle in materia di informazione e consultazione (Capo III);
5. [98/59/CE](#), del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (art. 4 del documento in esame):
 - a) si abroga la disposizione che statuisce la non applicabilità della direttiva agli equipaggi delle navi marittime (art. 1, par. 2, let. c);
 - b) si inserisce un secondo comma all'art. 3, che disciplina la notifica dei progetti di licenziamenti collettivi che riguardano i membri dell'equipaggio di una nave marittima: questa *"viene inviata all'autorità competente dello Stato membro di cui la nave batte bandiera"*;
 - c) si inserisce altresì un par. 1-*bis* all'art. 4, che prevede specifiche possibilità di deroga delle disposizioni concernenti il *"periodo di riflessione"*, ovvero il periodo di trenta giorni (previsto dall'art. 4, par. 1, della direttiva 98/59/CE) prima del quale non hanno effetto i licenziamenti collettivi il cui progetto sia stato notificato all'autorità pubblica competente. La deroga è prevista, *"previa consultazione delle parti sociali"* quando l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime o il datore di lavoro gestisca una sola nave marittima.

L'attuazione ed applicazione delle modifiche introdotte alle direttive 98/59/CE e 2001/23/CE saranno oggetto di una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, redatta dalla Commissione europea in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali al livello dell'Unione (art. 7 del COM(2013) 798). Tale documento dovrà essere presentato entro due anni dalla data fissata per il recepimento ad opera degli Stati membri del progetto di direttiva, che l'art. 8, par. 1, c. 1, fissa in cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Si segnala, infine, la "clausola di non regresso" di cui all'art. 6, ai sensi del quale *"l'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione (...) già assicurato dagli Stati membri nei settori disciplinati dalle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e/o 2001/23/CE"*.

3) Posizione degli altri Parlamenti nazionali

Il documento in esame risulta, al momento della stesura del presente *dossier*, all'attenzione di nove Parlamenti nazionali: Senato belga, Parlamento finlandese, i due rami del Parlamento tedesco (Bundestag e Bundesrat), Oireachtas irlandese, Senato polacco, Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, Cortes generales spagnole, Parlamento svedese. Nessuno risulta avere terminato l'esame né sul sito [IPEX](#) vengono segnalate, al momento della redazione del presente dossier, criticità di sorta.

4) Valutazione d'impatto

La proposta di direttiva in oggetto è accompagnata da un documento in lingua inglese che ne analizzano la valutazione d'impatto ([SWD\(2013\) 462](#)), una sintesi del qua è disponibile anche in lingua italiana ([SWD\(2013\) 461](#)).